



Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come aggiunto dall'art. 17 D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

N. 40144 di Repertorio

N. 31489 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di marzo, in Mariano Comense, nel mio studio al civico n. 3/A della via XXVI Aprile, avanti a me Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco sono presenti i signori:

- **CERRI MAURO** nato a Sondrio il 22 aprile 1962, domiciliato e residente a Talamona, in Via Tartano n. 931D,

codice fiscale CRR MRA 62D22 I829B;

- **DIURNO GIUSEPPE** nato a Francavilla Marittima il 31 maggio 1965, domiciliato e residente a Cavernago, in Via Combattenti Di El Alamein n. 1,

codice fiscale DRN GPP 65E31 D764F;

- **DRAGO CLAUDIO** nato a Cologno al Serio il 13 agosto 1962, domiciliato e residente a Verderio, in Via Campestre n. 6 int. 2,

codice fiscale DRG CLD 62M13 C894A;

- **ESPOSITO CARLO** nato a Napoli il 20 giugno 1962, domiciliato e residente a Monza in Via Sempione n. 9,

codice fiscale SPS CRL 62H20 F839P;

- **FILARDI SEBASTIANO** nato a Calatafimi il giorno 1 agosto 1956, domiciliato e residente a Giussano, in Via Della Ghiana n. 26,

codice fiscale FLR SST 56M01 B385R;

- **FORNABAIO ALFONSO** nato a Roma il 24 ottobre 1967, domiciliato e residente a Castelletto sopra Ticino, in Via Ghisente n. 60 H,

codice fiscale FRN LNS 67R24 H501E;

- **LICARI BIAGIO** nato a Marsala il 10 maggio 1959, domiciliato e residente a Pavia, in Via Parco Vecchio n. 22,

codice fiscale LCR BGI 59E10 E974I;

- **PALENI ALDO** nato a Bergamo il 16 novembre 1959, domiciliato e residente a Bergamo, in Via F. Magellano n. 8,

codice fiscale PLN LDA 59S16 A794H;

- **ROBALDO MIRELLA** nata a Genova il 27 giugno 1965, domiciliato e residente a Talamona, in Via Tartano n. 931 D,

codice fiscale RBL MLL 65H67 D969V;

tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita, ai sensi della Legge n. 383/2000 nonché del D.Lgs. n. 117/2017, tra i signori **CERRI MAURO, DIURNO GIUSEPPE, DRAGO CLAUDIO, FILARDI SEBASTIANO, FORNABAIO ALFONSO, LICARI BIAGIO, PALENI ALDO, ROBALDO MIRELLA** e **ESPOSITO CARLO** una organizzazione - associazione di volontariato denominata:

Sequoia ODV - "Associazione a tutela dei servitori dello Stato"

2) L'associazione ha sede in Giussano, Viale Monza n. 36.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

3) Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

REGISTRATO A

Como

il 27 marzo 2024

al n. 5640

serie 1T

Esatti Euro 200,00

utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:—
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e in particolare gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - (lettera w) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione attua, con propri volontari, dipendenti e collaboratori, le attività sopra elencate nei confronti degli appartenenti, sia in servizio che in congedo, del comparto sicurezza, difesa, soccorso, della polizia municipale nonché di tutti gli appartenenti del pubblico impiego, tramite assistenza legale e medico legale convenzionata, realizzazione di convegni e corsi di aggiornamento nelle materie di interesse del comparto, approfondimento legislativo nelle questioni di interesse della categoria.

Inoltre persegue fini di:

promozione sociale, ricreativi e culturali,
promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di aggiornamento e di altre attività didattiche, nelle materie oggetto di attività associative, a favore del personale volontario e dipendente dell'Associazione, di coloro che intendano aderire all'Associazione, nonché della popolazione in genere e di soggetti portatori di interessi specifici;
promozione e l'organizzazione di attività di divulgazione e informazione di interesse sociale tramite incontri, dibattiti e conferenze, al fine di diffondere nozioni educative e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività associative.

4) La durata dell'associazione è indeterminata.

5) L'associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che firmato dai comparenti e da me notaio, previa lettura da me Notaio data alle Parti, si allega sotto la lettera "A" al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

7) I signori **CERRI MAURO, DIURNO GIUSEPPE, DRAGO CLAUDIO, FILARDI SEBASTIANO, FORNABAIO ALFONSO, LICARI BIAGIO, PALENI ALDO, ROBALDO MIRELLA e ESPOSITO CARLO** costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori.

8) Quale organo esecutivo dell'associazione viene nominato un Consiglio Direttivo formato da nove membri nelle persone dei signori:

- CERRI MAURO - Presidente,
- FILARDI SEBASTIANO - Vice Presidente,
- DRAGO CLAUDIO - Segretario/Consigliere/Tesoriere,
- ROBALDO MIRELLA - Consigliere,
- LICARI BIAGIO - Consigliere,
- DIURNO GIUSEPPE - Consigliere,
- FORNABAIO ALFONSO - Consigliere,
- PALENI ALDO - Consigliere Supplente,
- ESPOSITO CARLO Consigliere Supplente,

tutti come sopra generalizzati, i quali accettano la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o di statuto.

Il Presidente in qualità di legale rappresentante dell'associazione viene autorizzato ad impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'associazione costituita e ad apportare all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste

dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e per gli altri eventuali adempimenti.

Al Consiglio Direttivo ed al suo Presidente competono i poteri di cui all'allegato Statuto.

Le spese del presente Atto e conseguenti imposte sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio, ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore undici e trenta.

Questo atto, scritto a macchina ed a mano da me e da persona di mia fiducia, consta di due fogli scritti per quattro intere facciate e quanto sin qui della quinta.

F.to CERRI MAURO

F.to GIUSEPPE DIURNO

F.to CLAUDIO DRAGO

F.to CARLO ESPOSITO

F.to SEBASTIANO FILARDI

F.to ALFONSO FORNABAIO

F.to LICARI BIAGIO

F.to ALDO PALENI

F.to MIRELLA ROBALDO

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)

Allegato " A " all'atto rep. n. 40144/31489

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione di volontariato denominata

Sequoia ODV - "Associazione a tutela dei servitori dello Stato"

In conformità al dettato della Legge Regionale vigente .

L'associazione ha sede in Giussano (MB), Viale Monza 36.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

Con delibera del Comitato Direttivo assunta a maggioranza è possibile la costituzione di sedi secondarie dell'Associazione.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica, umanitaria, filantropica, aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione conforma il proprio impegno a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e allo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale e sanitario;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e in particolare gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - (lettera w) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione attua, con propri volontari, dipendenti e collaboratori, le attività sopra elencate nei confronti degli appartenenti, sia in servizio che in congedo, del comparto sicurezza, difesa, soccorso, della polizia municipale nonché di tutti gli appartenenti del pubblico impiego, tramite assistenza legale e medico legale convenzionata, realizzazione di convegni e corsi di aggiornamento nelle materie di interesse del comparto, approfondimento legislativo nelle questioni di interesse della categoria.

Inoltre persegue fini di:

promozione sociale, ricreativi e culturali.

promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di aggiornamento e di altre attività didattiche, nelle materie oggetto di attività associative, a favore del personale volontario e dipendente dell'Associazione, di coloro che intendano aderire all'Associazione, nonché della popolazione in genere e di soggetti portatori di interessi specifici;

promozione e l'organizzazione di attività di divulgazione e informazione di interesse sociale tramite incontri, dibattiti e conferenze, al fine di diffondere nozioni educative e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività associative.

Art. 5 - svolgimento dell'attività

Le attività possono essere svolte in collaborazione con altri enti del terzo settore, con enti pubblici e con soggetti privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Soci

Art. 6 Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Categorie di Soci

Sono **soci volontari** i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita per tale categoria.

L'attività di Volontariato può essere svolta in relazione alle diverse aree in cui l'Organizzazione è impegnata. E' pertanto necessario che i soci Volontari abbiano e mantengano determinati requisiti in relazione all'attività cui saranno deputati:

possono essere soci Volontari coloro che abbiano superato positivamente l'eventuale iter formativo ove previsto, siano iscritti nel Registro dei Volontari e mantengono tale qualifica a condizione che svolgano un numero minimo di ore/servizio annuale ed assolvano agli obblighi di aggiornamento, se previsti.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito del Regolamento che disciplina l'attività del Volontariato e la struttura organizzativa definisce le caratteristiche dell'iter formativo e di aggiornamento ed il numero minimo di ore/servizio annue in funzione delle esigenze dell'organizzazione. Ogni modifica del detto regolamento, ad eccezione della prima, ha effetto per l'anno successivo

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita per tale categoria di soci

Art. 8 Domanda

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante:

per tutti: la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti;

per i soci volontari: l'assolvimento degli eventuali oneri formativi e l'impegno a osservare il regolamento in termini di ore/servizio ed eventuali obblighi di aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato entro sessanta giorni; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 9 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 10 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi morali e materiali nonché l'immagine della Associazione e dei soci che la compongono;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) limitatamente ai soci volontari: assolvere in numero di ore/servizio annue e assolvere gli obblighi di aggiornamento fissati dal Consiglio Direttivo

Art. 11 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11 nonché il socio volontario che si trovi in una situazione di inadempienza, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo ovvero il socio che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la propria opera o compia atti o fatti che offendano l'onore e il decoro dell'Associazione o siano in palese contrasto con le finalità dell'Associazione.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

La perdita della qualifica di socio volontario per decadenza non comporta alcuna automatica assunzione della qualifica di socio ordinario. A tale fine sarà necessario riproporre la domanda. L'immotivata inadempienza dei doveri assunti potrà essere valida ragione di diniego della affiliazione quale socio ordinario.

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo e per esso di regola dal Presidente anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso scritto fatto pervenire agli aventi diritto al voto al domicilio anche elettronico comunicato all'associazione. Potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza (che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione), qualora la prima andasse deserta.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio o comunque degli adempimenti di cui all'art. 32 e degli ulteriori eventualmente previsti dalla legge.

L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L' assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta;

- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 18 - Adempimenti

L' assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea medesima. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina, ove occorrono due o più scrutatori. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Quando la legge lo richiede le assemblee saranno svolte alla presenza del notaio.

L' assemblea di regola adotta le proprie deliberazioni con voto palese. L' assemblea delibera con il voto segreto per l' elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni – Quorum deliberativi

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi la votazione andrà ripetuta.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria (salvo quelle sopra individuate con quorum rafforzati) relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 21 – Competenze

L' assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'organo di amministrazione;
- c. approva l' importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva e modifica il regolamento generale della Associazione per il funzionamento istituzionale della stessa, fermo che i Regolamenti sull'attività di volontariato e i regolamenti sull'attività operativa sono di competenza del Consiglio Direttivo;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l' organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati.
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale al di fuori del Comune;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 22 – Organo di Amministrazione

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti devono essere soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

L'organo di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, se non nominato dall'assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale può essere revocato dall'Assemblea.

Con il Regolamento approvato dall'Assemblea verrà disciplinata la nomina dell'eventuale Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ed eventuali altre figure meglio disciplinate nel detto Regolamento

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, al domicilio anche elettronico comunicato all'associazione. Potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati.

L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 24 - Competenze

L'organo di amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, in particolare:

- a. predispone i regolamenti che non siano di competenza dell'assemblea e predispone le

- proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
 - f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i. Stabilisce l'importo dei rimborsi dei servizi.

Art. 25 – Direzione Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Le modalità di funzionamento saranno stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora per dimissioni o altra causa vengano a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri rimasti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per la relativa sostituzione. Sino ad allora il Consiglio continuerà a funzionare con i membri rimasti. I Consiglieri nominati in sostituzione scadranno unitamente agli altri Consiglieri già in carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 27 – Presidente e legale rappresentanza

Il presidente è eletto/confermato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

Il presidente ha la legale rappresentanza generale dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

La legale rappresentanza nel caso di nomina del Comitato Esecutivo così come se particolari Amministratori siano investiti di particolari compiti spetta ai singoli consiglieri delegati nei limiti della loro delega quale risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 28– Organo di controllo

L' Associazione può nominare l' organo di controllo o il revisore.

La legge stabilisce i casi di obbligatorietà dell'organo di controllo e del revisore.

L' opzione tra organo di controllo monocratico o collegiale, ove tale scelta sia consentita, è di competenza dell'assemblea all'atto di nomina.

L' Organo di Controllo ove l' assemblea opti per un organo collegiale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e funzionerà a norma di legge (art. 30 del D.lgs. 117/2017).

Sussistendone la necessità e i presupposti L' Organo di Controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti.

L' organo di controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nel caso di Organo Collegiale nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 – Competenze

L' Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 30 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita ex art. 30 comma 6 D. Lgs. 117/2017 all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Il Revisore, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio predisposto dal consiglio direttivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Revisore ove non sia nominato l' Organo di Controllo potrà operare anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 31 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

I libri sociali sono liberamente consultabili dagli Associati. Il Consiglio direttivo nel Regolamento stabilirà le modalità pratiche della consultazione.

Art. 32 - Scritture contabili e bilancio

L' Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l' andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l' Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore

per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Art. 33 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi anche derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 5.

Art. 34 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo delle entrate, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ed è utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 35 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale o il rendiconto come previsto sopra secondo le disposizioni di legge, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet ove obbligatorio ed eventualmente, ove richiesto, lo trasmette alla rete associativa cui l'associazione aderisce.

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione provvederà a depositare il bilancio presso il Registro Unico del Terzo settore con i tempi e le modalità previste.

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito internet della rete associativa di cui l'associazione fa parte) gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti ed agli associati.

Art. 36 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altri enti del

terzo Settore secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs n.117/2017 che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to CERRI MAURO

F.to GIUSEPPE DIURNO

F.to CLAUDIO DRAGO

F.to CARLO ESPOSITO

F.to SEBASTIANO FILARDI

F.to ALFONSO FORNABAIO

F.to LICARI BIAGIO

F.to ALDO PALENI

F.to MIRELLA ROBALDO

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)

Certifico io sottoscritto Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Mariano Comense, via XXVI Aprile n. 3/A, sottoscritto nella data e all'ora risultante dall'apposizione della firma digitale.